

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **272/1985** (ECLI:IT:COST:1985:272)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **09/10/1985**; Decisione del **05/11/1985**

Deposito del **08/11/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11148**

Atti decisi:

N. 272

ORDINANZA 5 NOVEMBRE 1985

Deposito in cancelleria: 8 novembre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 273 bis del 20 novembre 1985.

Pres. e rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis, cod. proc. pen., promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 ottobre 1984 dal Giudice istruttore del Tribunale di Treviso nel procedimento penale a carico di Della Libera Renato ed altri, iscritta al n. 1328 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 23 novembre 1984 dal Giudice istruttore del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Gassi Gianfranco ed altri, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ordinanza 16 ottobre 1984, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Treviso ha denunciato di illegittimità, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost., l'art. 41 bis cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede lo spostamento della competenza territoriale anche nell'ipotesi di reati commessi da Pretori o vice Pretori o in loro danno, attribuiti alla competenza del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il mandamento in cui il Pretore o vice Pretore, imputato o parte lesa, esercita le sue funzioni;

che identica impugnativa è stata proposta anche dal G. I. del Tribunale di Firenze, con altra ordinanza del 23 novembre 1984;

che nei relativi giudizi innanzi alla Corte non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che i giudizi stessi vanno riuniti e unitariamente decisi;

che peraltro, con sentenza n. 232 del 1984, è stata già dichiarata l'inammissibilità di identica questione di costituzionalità del predetto art. 41 bis c.p.p., dal momento che sostanzialmente si richiedeva alla Corte una sentenza additiva implicante, nell'ambito di più soluzioni alternative, scelte discrezionali che esulano dalla competenza della Corte stessa; e che altre analoghe questioni sono state poi dichiarate manifestamente inammissibili con successive ordinanze nn. 54 e 98 del 1985.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis cod. proc. pen. sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost., con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.